



## ***COMUNE DI CAPACI***

(Città Metropolitana di Palermo)

### **Originale di Ordinanza del Sindaco**

<b>N° 45 del 15/07/2020</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>Stagione estiva anno 2020 – Misure per la prevenzione e vigilanza, negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazioni - (Integrazione e modifica dell'Ordinanza sindacale n°44/2020)</b>

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Luglio alle ore \_\_\_\_ il Sindaco, analizza la seguente ordinanza ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

## IL SINDACO

**DATO ATTO** che nella stagione estiva in corso si delineano problematiche di sicurezza urbana da ricollegare anche al fenomeno della "movida";

**DATO ATTO**, altresì, di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità, anche in considerazione di atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia all'incolumità delle persone;

**CONSIDERATO** che è necessario ed urgente intervenire sulle modalità di somministrazione di alimenti e di bevande da parte dei pubblici esercizi e del relativo consumo da parte degli avventori, al fine di evitare l'abbandono sul suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque di oggetti in vetro e lattine, costituisce non solo un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, ma anche un evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno, evidenziando in tale ambito a tutti i consumatori il divieto assoluto a depositare (anche temporaneamente), abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine;

**DATO ATTO** che l'art. 3 comma 2 del D. L. n. 19 del 25.03.2020, consente ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza, nei limiti dell'art.1, comma 2, del sopra citato Decreto, che precisa alla lettera: *u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi alimentari....omissis....* ed alla lettera *v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;*

**CONSIDERATO** che al comma 14 della citata disposizione, viene disposto espressamente che *le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni o delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive, vengono adottate con provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 19 del 2020;*

**LETTO** il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città, nonché la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – prot. n. 4228 del 23.05.2017, avente per oggetto "Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città";

### **RICHIAMATE:**

- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le Linee guida della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 26.07.2018, aventi ad oggetto le "linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 5, co.1, D. L. 20.02.2017 n., 14 conv., con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48;

**PRESO ATTO** dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cfr. il Consiglio di Stato Sez. II, con il recente decreto n. 2028 del 17 aprile 2020; Tar Lazio, sez. II ter, dec., 15 maggio 2020, n. 3829) che, confermando una precedente statuizione al riguardo (cfr. decr. n.1553/2020), ha ritenuto legittima l'introduzione, mediante un'ordinanza sindacale, di restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali, motivate dalla necessità di ridurre al massimo gli spostamenti dei cittadini, quale misura di contenimento connessa all'emergenza Coronavirus e adottate quindi nell'interesse collettivo sicuramente prevalente rispetto a quello individuale;

**CONSIDERATO** che occorre adottare misure finalizzate ad un bilanciato e razionale contenimento dei flussi di movimento delle persone che riducano quanto più possibile le occasioni di assembramento, con particolare riferimento alle località balneari;

**RILEVATO** che la normativa dell'emergenza in materia di rispetto delle misure anti-covid, oltre a prevedere controlli e sanzioni da parte delle Forze di Polizia, ha fatto leva sul principio della csd. "responsabilizzazione dei cittadini" e che, in tale contesto, anche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e della csd. "sicurezza partecipata", appare necessario ed urgente coinvolgere tutti gli attori operanti sul territorio comunale, ivi inclusi i titolari di pubblici esercizi e delle attività commerciali;

**RICHIAMATE** le "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*", indicate nell'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02 giugno 2020;

**VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Palermo del 05/06/2020;

**LETTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

**DARE ATTO** che la presente ordinanza sarà trasmessa all'UTG/Prefettura di Palermo;

**DATO ATTO** che, stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

## **ORDINA**

a decorrere dal **16 luglio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti previste dalle norme statali e regionali**, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:

### **Art. 1 – Assembramenti**

In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti.

### **Art. 2 – Pubblici Esercizi**

Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, all'interno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*", richiamate espressamente nelle ordinanze regionali e nazionali che, anche se materialmente non trascritte, si intendono integralmente riportate nella presente ordinanza. A tal fine, ogni titolare all'interno e all'esterno (dehors) della propria attività, è tenuto ad affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti. Ogni titolare di Pubblico Esercizio è tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare il controllo del rispetto delle misure anticovid da parte della clientela, non solo di quella seduta ai tavoli, ma anche di quella che intende fruire dei servizi del pubblico esercizio. Dare atto che, ai sensi del T.U.L.P.S., il titolare del pubblico esercizio può disporre l'allontanamento del cliente dalla propria attività per motivi di **sicurezza e di quiete** degli altri clienti (Cfr. *Cass. Sent. n. 30189/2017 del 16.06.2017*), fermo restando che, in qualsiasi momento, può richiedere l'intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

### **Art. 3 – Misure per pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

I titolari o i gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli

operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) Dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è **fatto divieto assoluto** di vendita di qualsiasi bevanda, in bottiglie di vetro ed in lattina. La loro somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile, secondo l'ordinanza a suo tempo emessa in materia, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi ne effettua la somministrazione o la vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione delle predette bevande, avvengano all'interno del locale e/o delle sue pertinenze esterne regolarmente autorizzate, purché la loro miscita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;
- 2) Devono inoltre attenersi alle sotto indicate misure:
  - evitare assembramenti anche davanti alla propria attività commerciale;
  - delimitare rigorosamente gli spazi occupati come suolo pubblico (ove esistente);
  - posizionare obbligatoriamente idonei contenitori per il deposito di bicchieri di carta ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
  - effettuare obbligatoriamente un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) le aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  - evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e dalle relative pertinenze con bicchieri di vetro o che gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
  - avvalersi delle procedure più tempestive per contattare le Forze di Polizia, al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni, che richiedono la somministrazione di bevande, nonostante i divieti;

A tal fine, i titolari ed i gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

#### **Art. 4 – Misure generali in materia di consumo bevande.**

Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, a chiunque operi nel territorio comunale di Capaci, è fatto divieto assoluto di consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bibite od alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

A tutti i consumatori è, altresì, vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata, il deposito (anche temporaneo), l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, di bottiglie di vetro e di lattine.

#### **Art. 5 – Chiusura pubblici esercizi e stabilimenti balneari.**

È disposta la chiusura dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari in relazione al sotto elencato orario:

**periodo 16 luglio – 31 ottobre 2020** (fermo restando il rispetto di eventuali ulteriori misure emergenziali adottate con provvedimenti statali e regionali in materia di Covid-19):

Stabilimenti balneari su demanio marittimo	<b>Tutti i giorni: chiusura attività di balneazione alle ore 19,00. Per le attività di somministrazione svolta all'interno degli stabilimenti balneari su demanio marittimo: chiusura ore 23,00. Esclusivamente il sabato: chiusura alle ore 01,00.</b>
Stabilimenti balneari su area privata	<b>Tutti i giorni: chiusura attività di balneazione alle ore 19,00. Per le attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari su demanio marittimo: chiusura alle ore 23,00. Esclusivamente il sabato: chiusura alle ore 01,00.</b>
Esercizi di somministrazione Piazzale XXIII maggio, e Via del Mediterraneo	<b>Tutti i giorni: chiusura alle ore 01,00. Sabato: chiusura alle ore 02,00.</b>

#### **Art. 6 Chiusura piazzale XXIII maggio e Via del Mediterraneo.**

È prevista la chiusura del piazzale XXIII maggio e di Via del Mediterraneo, in entrata dalle ore 21,00 alle ore 06,00, con decorrenza 16 luglio 2020.

Chiusura, altresì, del varco n. 3 situato sulla via Riccione, in entrata dalle ore 21,00 alle ore 06,00, con decorrenza 16 luglio 2020.

#### **Art.6: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi.**

È fatto divieto assoluto nel Piazzale XXIII maggio, in Via del Mediterraneo e in tutti gli stabilimenti balneari ricadenti sia su demanio marittimo che su area privata, di qualsiasi attività di intrattenimento musicale e/o spettacolo, se non preventivamente autorizzate dalla Questura di Palermo.

#### **Art. 7: Sanzioni misure prevenzione Covid (Capo I).**

Chiunque non porti con sé la mascherina e/o non la indossi nei casi previsti, si applica – ai sensi del D.L. n.19/2020 e dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 25/2020, la sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 400,00 a € 3.000,00. Salvo recidiva, la sanzione minima da irrogare è pari a € 400,00. L'importo è aumentato di un terzo (pari a € 533,33) se la violazione è commessa a bordo di autovettura.

Al titolare del pubblico esercizio che non rispetti o faccia rispettare le misure previste dalla normativa dell'emergenza Covid, viene comminata una sanzione pecuniaria di € 400,00 a € 3.000,00, ai sensi del D. L. n. 19/2020. Ai sensi dell'art. 202 C.d.S., la sanzione da irrogare è pari ad € 400,00. Si dà atto che la predetta violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale da 5 a 30 gg. Nelle more, è prevista la chiusura immediata per 5 gg.

#### **Art.8: Sanzioni amministrazione**

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra un reato penale, si applica la sanzione prevista all'art. 50, comma 7 bis, c. 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che testualmente recita: "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi del comma 7 bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00".

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel medesimo anno solare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D. L. 20/02/2017 n. 14, convertito con modificazioni

dalla L. 18/04/2017 n. 48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 del 24/11/1981 n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 1.000,00, pari al doppio del minimo. Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale, può essere disposta dal Questore e/o dal Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art. 100 T.U.L.P.S.

#### **Art. 9: Entrata in vigore**

La presente ordinanza è efficace dalle ore 19.00 del giorno 16/07/2020 sino al 31/10/2020 e verrà altresì pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on line dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata per le rispettive competenze a:


- U.T.G. Prefettura di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. Mondello;
- Comando Provinciale Carabinieri Palermo;
- Stazione Carabinieri Capaci;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Guardia di Finanza-Tenenza di Carini.
- Capitaneria di Porto di Palermo;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Polizia locale;
- ARPA-Palermo;
- Dirigente SUAP Carini;
- Dirigente Area V-Ambiente;
- Dirigente Area II-Tributi;
- Responsabile Comunale di Protezione Civile;
- ASP Palermo – Servizio Prevenzione;
- SIAE;
- Associazioni di Categorie;
- Ai titolari delle attività interessate;

A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Dalla residenza Municipale, li 15 luglio 2020

**Il Funzionario Area IV**  
**Dott. Urb. P. Modica**

**Il Responsabile Area III**  
**Comm. P. M. G. Baiamonte**



**Il Sindaco**  
**Pietro Puccio**



---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

---

---

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

---

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**CHE** la presente determinazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Cristofaro Ricupati)